CIRCOLARE A.F.

N.15 del 29 Gennaio 2016

<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Tasso di interesse legale al 0,2% dal 01.01.2016: effetti ai fini fiscali e contributivi

Premessa

L'art. 1284, co. 1, c.c., attribuisce al Ministro del Tesoro (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) la possibilità di modificare annualmente, entro il 15 dicembre, la misura del tasso di interesse legale, tenendo conto:


- → del **rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato** di durata limitata ad un periodo massimo pari a 12 mesi;
- → del tasso di inflazione.

OSSERVA

Condizione necessaria perché il nuovo tasso d'interesse venga applicato è che il Decreto venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce (es: entro il 15 Dicembre 2015, se il tasso entra in vigore dal 2016). Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Ebbene, in attuazione alla suddetta disposizione, è stato **aggiornato** con il **decreto del 11 dicembre 2015** firmato dal ministro dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015, **il tasso percentuale di interessi**. Secondo quanto previsto

dal suddetto decreto, la misura del tasso di interesse legale dovuto in ragione d'anno è sceso allo 0,2 %, con decorrenza dal 01 gennaio 2016.



E' bene ricordare che, nel corso degli ultimi anni la misura del tasso di interesse legale ha subito le seguenti modifiche:

TASSO DI INTERESSE LEGALE			
TASSO LEGALE MISURA	DECORRENZA	PROVVEDIMENTO	
0,2%	Decorrenza dal 01.01.2016	DM 11.12.2015 (G.U. 15.12.2015 n. 291)	
0,5%	Decorrenza dal 01.01.2015	DM 11.12.2014 (G.U. 15.12.2014 n. 292)	
1%	Decorrenza dal 01.01.2014	DM 12.12.2013 (G.U. 13.12.2013 n. 292)	
2,5%	Decorrenza al 01.01.2012	D.M. 12.12.2011 (G.U. 291 15.12.11)	
1,5%	Decorrenza dal 01.01.2011	D.M. 07.12.2010 (G.U. 292 15.12.10)	
1%	Decorrenza dal 01.01.2010	D.M. 04.12.2009 (G.U. 291 15.12.09)	
3%	<u>Dal</u> 01.01.2008 <u>al</u> 31.12.2009	D.M. 12.12.2007 (G.U. 291 15.12.07)	
2,5%	<u>Dal</u> 01.01.2004 <u>al</u> 31.12.2007	D.M. 1° dicembre 2003	
3%	<u>Dal</u> 01.01.2002 <u>al</u> 31.12.2003	D.M. 11 dicembre 2001	
3,5%	<u>Dal</u> 01.01.2001 <u>al</u> 31.12.2001	D.M. 11 dicembre 2000	
2,5%	<u>Dal</u> 01.01.1999 <u>al</u> 31.12.2000	D.M. 10 dicembre 1998	
5%	<u>Dal</u> 01.01.1997 <u>al</u> 31.12.1998	Legge 662/1996	
10%	<u>Dal</u> 16.12.1990 <u>al</u>	Legge 353/1990	

	31.12.1996	
5%	<u>Dal</u> 21.04 1942 <u>al</u>	Codice Civile
	15.12.1990	

Come vedremo meglio nel prosieguo, la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

Effetti fiscali: effetti sul ravvedimento operoso

La nuova misura del tasso d'interesse ha riflessi sulla **determinazione degli interessi dovuti dal contribuente in caso di ravvedimento operoso,** di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472 del 1997, istituto che consente, al contribuente che ha commesso omissioni o irregolarità in sede di versamento dei tributi, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione.

OSSERVA

L'istituto in esame consente di versare contestualmente:

- → il **tributo o l'eventuale differenza** (se dovuti);
- → la sanzione ridotta;
- → gli **interessi moratori calcolati al tasso legale** con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno che tale adempimento è realmente effettuato.

Ciò comporta che i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2016 per violazioni intervenute prima del 31 Dicembre 2015 dovranno calcolare e poi sommare fra loro:

- → gli interessi calcolati al tasso legale del 0,5% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31 Dicembre 2015;
- → gli interessi calcolati al tasso legale del 0,2% per il periodo che va dal 01° Gennaio 2016 alla data di regolarizzazione della violazione.

Resta fermo che, per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2016 in poi, si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dell'1%.

ESEMPIO

Il ravvedimento operoso **dell'omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES** o IRAP, scaduto il 30.11.2015, che **verrà effettuato il 10.2.2016**, comporta l'applicazione del tasso legale:

dello 0,5%, per il periodo 1.12.2015 - 31.12.2015;

• dello 0,2%, per il periodo 1.1.2016 - 10.2.2016.

Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso

La riduzione allo 0,2% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

- → adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versa-mento della prima rata;
- → adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell'art. 5-bis del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale;
- → accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione;
- → acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- → **conciliazione giudiziale**, ai sensi dell'art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.

In relazione all'accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

ESEMPIO

Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2015 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale dello 0,5% in vigore nel 2015, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.

Modifica tasso legale: casi particolari

Misura degli interessi non computati per iscritto

La nuova misura dello 0,5% del tasso legale RILEVA anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- → ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
- → agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

Rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

La riduzione del tasso legale allo 0,5% NON RILEVA invece in relazione alla rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

Novità della riforma della riscossione delle imposte

Quanto rilevato in precedenza potrebbe dover essere rivisto alla luce delle novità apportate all'art. 8 del DLgs. 218/97 dal DLgs. 24.9.2015 n. 159, con il quale è stato riformato il sistema di riscossione delle imposte. Infatti, relativamente alle rate da accertamento con adesione ed acquiescenza successive alla prima vi è ora un generico riferimento agli "interessi", e non più agli "interessi legali". Per questa ragione, non può essere escluso che, in futuro, anche sulle rate posteriori alla prima debbano essere conteggiati non gli interessi legali ma quelli, ben più onerosi, previsti, attualmente, dall'art. 6 del DM 21.5.2009 (al tasso del 3,5% annuo).

ESEMPIO

Si sottolinea, peraltro, che la **nuova formulazione dell'art. 8 del DLgs. 218/97 non opera con** riferimento alle **adesioni e alle acquiescenze già perfezionate al 22.10.2015** (art. 15 co. 3 del DLgs. 159/2015).

Effetti ai fini contributivi

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001). In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,2% dall'1.1.2016, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- 7 fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- **crisi**, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

ESEMPIO

La nuova misura minima della sanzione, pari allo 0,2%, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall'1.1.2016.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO